

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5495 del 03/11/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Azienda Agricola TOSI NICOLETTA per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5622 del 29/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Azienda Agricola TOSI NICOLETTA** per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Azienda Agricola TOSI NICOLETTA (C.F. TSONLT59R52A944X e P. IVA 01182180362) per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la **Azienda Agricola TOSI NICOLETTA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Azienda Agricola TOSI NICOLETTA (C.F. TSONLT59R52A944X e P. IVA 01182180362) con sede legale in Comune di Vignola (MO), via dell'Oratorio n. 278, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 16/06/2021 (Prot. n. 28044) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 33209/2021 del 12/07/2021 (pratica SUAP n. 904/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/07/2021 al PG/2021/109247 e confluito nella **Pratica SINADOC 20413/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/159566 del 15/10/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico, così come descritto al punto 1 della suddetta

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 29/10/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Azienda Agricola TOSI NICOLETTA
Attività di cantina vitivinicola

Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico 1 in acque superficiali (mediante condotta interrata di allontanamento per poi immettersi in fosso di campagna di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, costituite dall’unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, originate dall’attività di lavaggio attrezzature dell’attività di cantina vitivinicola, con le acque reflue domestiche originate dal servizio igienico presente nel fabbricato, preventivamente trattate mediante sistema di trattamento costituito da una fossa tipo imhoff (dimensionata per 6 a.e.), un filtro batterico aerobico ed una fossa imhoff per il trattamento finale dimensionata per 2 a.e., e relativo pozzetto di ispezione campionamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche non contaminate dai coperti del fabbricato e aree esterne non soggette ad autorizzazione, che confluiscono nella suddetta condotta di allontanamento, a valle del pozzetto di ispezione dello Scarico 1, per poi recapitare nel medesimo fosso di campagna di proprietà.

Prescrizioni

1. Ai sensi del punto 4.7-IV della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte (inferiore a 50 a.e.), lo scarico non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni impiantistiche, gestionali e operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.

3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti equivalenti serviti.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) tutte le fosse Imhoff (anche quella terminale) siano dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano arrecare fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (fosse Imhoff, pozzetti di raccordo ed ispezione e filtro batterico aerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro percolatore aerobico si dovrà procedere al contro-lavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - h) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata e gestita nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - i) durante la stagione primaverile ed estiva e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse di intralcio e mantenere la regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di

- cattivi odori o diffusione di aerosol);
- j) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto Metropolitano, indicando tra le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente, ed è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata.
10. Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico, quale ad esempio la raccolta delle acque piovane per fini irrigui in idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno raccordato alla rete di scolo.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione scarichi" datato Maggio 2021 (agli atti di ARPAE in data 13/07/2021 al PG/2021/109247).
- Elaborato "Schema fognario" scala 1:200 datato Giugno 2021 (agli atti di ARPAE in data 13/07/2021 al PG/2021/109247).

Pratica Sinadoc 20413/2021

Documento redatto in data 29/10/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Azienda Agricola TOSI NICOLETTA
Attività di cantina vitivinicola

Comune di Valsamoggia (BO), via Castello n. 2065, Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dalla sig.ra Nicoletta Tosi, in qualità di Titolare Azienda Agricola TOSI NICOLETTA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11/06/2021 con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sonore significative*" per l'attività di cantina vitivinicola.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta in data 11/06/2021 dalla sig.ra Nicoletta Tosi, in qualità di Titolare Azienda Agricola TOSI NICOLETTA (agli atti di ARPAE in data 13/07/2021 al PG/2021/109247).

Pratica Sinadoc 20413/2021

Documento redatto in data 29/10/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.